



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 57 del 06/12/2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024 – AI SENSI DELL'ART.6 DECRETO LEGGE N.80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021.

Il Commissario Dott.ssa Anna Frizzante, nominato con Decreto Prot. n. 0025291/Area II del Prefetto della Provincia di Brescia in data 23 marzo 2022 e con D.P.R. del 6 aprile 2022;

L'anno duemilaventidue, addì sei del mese di Dicembre alle ore 11:30, presso la sede comunale di piazza Donatori di Sangue 1,

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza il Il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024 – AI SENSI DELL’ART.6 DECRETO LEGGE N.80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l’art. 6, commi da 1 a 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” e convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021 n.113, che dispone:

- Co.1“*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e della Legge 6 novembre 2012, n.190*”;

- Co.2 “*Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

a) *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*

b) *la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

c) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

d) *gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

e) *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

f) *le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*

g) *le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.”-Co.3“Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n.198.”;*

- Co.4 “*Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

VISTI:

- l'art.6, comma 5, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15, che stabilisce *“Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n.400, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”*;
- l'art.6, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113, come modificato dall'art.1, comma 12, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15, che stabilisce *“Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”*;
- l'art.6, comma 6-bis, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113, come introdotto dall'art.1, comma 12, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15 e successivamente modificato dall'art.7, comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022, n.79, che stabilisce *“In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150; b) articolo 14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n.124; c) articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.”*;
- l'art.6, comma 7, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113, che stabilisce *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114.”*;
- l'art.6, comma 8, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113, che stabilisce *“All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*.

PRESO ATTO CHE:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.151, il Decreto del Presidente della Repubblica n.81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione”*, di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n.113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in sede di Conferenza Unificata del 9 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art.6 comma 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Berzo Demo, alla data del 31.12.2021, contava una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nel novero dei comuni di cui all'articolo 1 comma 2 della Legge n.158/2017;

- il Comune di Berzo Demo, alla data del 31.12.2021, aveva meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella n.12 del Conto Annuale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 29.12.2021 sono stati approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 ed il Documento Unico di Programmazione;

CONSIDERATO CHE il Comune di Berzo Demo ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che - ai sensi dell'art.6, comma 2, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n.113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sono assorbiti nel presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 e ss.mm.ii., approvato all'interno del D.U.P. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2021;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 6 del 29/04/2022
- Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 29/12/2021 e ss.mm.ii.;
- Piano delle Performance, approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 40 del 14/10/2022;
- Piano degli obiettivi, approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 41 del 14/10/2022;

EVIDENZIATO CHE il Comune di Berzo Demo non ha inteso adottare il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), sezione del Piano della performance disciplinante la materia di lavoro agile prevista dall'art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n.124 (come modificato dall'art. 87-bis, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 263, comma 4-bis, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'art. 11-bis, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87);

RILEVATO CHE il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n.81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.151 del 30 giugno 2022, stabilisce:- - -
- all'art.1, comma 3, che "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del Decreto Legge n.80 del 2021.*"; all'art.1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art.169, comma 3-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel PEG.*", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art.169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n.113;

VERIFICATO CHE:

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce, all'art.2, comma 1, in combinato disposto con l'art.6 del Decreto medesimo che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è

suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è, a sua volta, ripartita in sotto-sezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

- lo stesso, all'art.8, comma 3, stabilisce che *"In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente Decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione"*;

- il suddetto Decreto, all'art.11, comma 1, stabilisce, infine, che negli Enti Locali la competenza all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è assegnata alla Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.6, comma 6-bis, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113, come introdotto dall'art.1, comma 12, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n.15 e successivamente modificato dall'art.7, comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022 n.79, in fase di prima applicazione la data per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è fissata al 30 giugno 2022;

- ai sensi all'art.8, comma 3, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto medesimo, è differito, in sede di prima applicazione, di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;

- il Comune di Berzo Demo, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione a tutte le disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni, nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro approvazione;

RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art.6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113, divenute efficaci in data 27 giugno 2022 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n.81, recante "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di Piano, definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- la Legge 6 novembre 2012 n.190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97, attuativo dell'art.7 della Legge 7 agosto 2015 n.124, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n.39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190";

- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- la Legge 7 agosto 2015 n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii e, in particolare, l'articolo 14;
- la Legge 22 maggio 2017, n.81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e ss.mm.ii e, in particolare, il capo II;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n.246) e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 48;
- la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni “art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183”);
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017, n.3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
- la direttiva n.2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
- le Linee Guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legge 7 marzo 2005, n.82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale”, ed in particolare l'art.12 che disciplina “Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n.113;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che all'articolo 1, comma 12, modifica il Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022, n.79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del PIAO;
- la circolare n. 2/2022 emanata in data 11 ottobre 2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica che contiene indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO ed, altresì, prevede che gli enti con meno di cinquanta dipendenti non siano tenuti a realizzare il monitoraggio all'interno del Portale PIAO;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- la Legge 5 giugno 2003, n.131 ed in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 57 del 04/11/2021;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 38 del 27/09/1991, aggiornato e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 48 del 29/10/1991, n. 9 del 25/03/1993, n. 11 del 23/02/2001 e n. 27 del 29/11/2013;

ACQUISITI:

- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267;
- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

- 1 - **DI APPROVARE** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2 - **DI ESCLUDERE** dall'approvazione del presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art.6, comma 2, lettere da a) a g), del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n.113;
- 3 - **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Segreteria di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", nelle pertinenti sotto-sezioni;
- 4 - **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Segreteria di provvedere alla pubblicazione tempestiva del presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione all'interno del dedicato "Portale PIAO" ed alla trasmissione dello stesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art.6, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n.113;
- 5 - **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Anna Frizzante

Il Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Lì, 06/12/2022

Il Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 31/12/2022 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 06/12/2022

Il Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
